



Agenzia Interregionale per il fiume PO



**CONVENZIONE QUADRO TRA A.I.PO E IL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO E
CANALE VILLORESI
In materia di difesa del suolo e navigazione interna**

Il giorno .././.... negli uffici di Parma, Via Garibaldi, n. 75

TRA

L'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (di seguito denominata AIPO) - C.F. 92116650349, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la Sede legale di Parma Via Garibaldi, n. 75, rappresentata dal Direttore pro tempore, Dott. Ing. Luigi Fortunato

E

IL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI (di seguito denominato anche ETV) con sede legale in Milano via Ariosto n. 30 c.a.p. 20145 Codice Fiscale 97057290153 rappresentato dal rag. Alessandro Folli in qualità di Presidente giusta deliberazione di CdA 6 ottobre 2006 n. 44;

Premesso che:

- Con L.R. Lombardia n. 5 del 2 aprile 2002 veniva istituita l'Agenzia Interregionale per il Fiume Po, per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 89 del d.lgs 112/98 in materia di difesa del suolo e gestione unitaria del bacino del F. Po;
- La Regione Lombardia con L. R. n. 30 del 27/12/2006 ha riorganizzato le funzioni e le attività relative alla navigazione interna e trasferito ad A.I.Po le funzioni connesse alla gestione del sistema idroviario del fiume Po e delle idrovie collegate; la sorveglianza, nonché la gestione dei porti, banchine e infrastrutture, compreso Il Fiume Ticino;
- con L.R. n.7 del 20.06.2003 "Norme in materia di bonifica ed irrigazione" la Regione Lombardia ha finalizzato l'attività dei Consorzi di Bonifica e di irrigazione stabilendo, all'art.5, le funzioni che gli stessi possono svolgere all'interno del comprensorio di competenza al fine di garantire la sicurezza idraulica, la salvaguardia e la

- valorizzazione del territorio, ivi comprese le azioni di protezione civile connesse con la difesa del suolo e la navigazione interna;
- il Programma Regionale di Sviluppo della Lombardia per l'VIII legislatura stabilisce, all'interno del capitolo 6 (Ambiente, territorio e infrastrutture) le linee strategiche dell'azione di governo regionale nell'ambito delle "Infrastrutture prioritarie" (6.1) e, più nello specifico, nel "Sistema della navigazione interna";
- il Dpefr 2007 – 2009 di Regione Lombardia prevede - in 6.1.8 (Sistema della navigazione interna) ed in allegato C) (Gli indirizzi programmatici per gli enti e le società regionali – per il capitolo dedicato all'Agenzia interregionale per il Po) - il ridisegno del ruolo regionale ed il ricorso ad AIPO per la regolazione e la gestione del sistema idroviario del Po, insieme alla volontà di pervenire ad una gestione unitaria delle funzioni idrauliche e di navigazione;
- nella presente convenzione le parti intendono definire i contenuti generali in applicazione degli impegni collegati all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 8 della citata l.r. n. 30/2006;
- che AIPO e Consorzio intendono istituire un rapporto di collaborazione strutturale per promuovere iniziative legate allo studio di progetti di opere ricadenti nel sistema idrografico di competenza; di gestione e la valorizzazione dei manufatti idraulici; di opere connesse con lo sviluppo della navigazione interna;

TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E PRECISATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Parte I (Contenuti)

*Articolo 1
Validità delle premesse*

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

*Articolo 2
Oggetto*

La presente convenzione regola i rapporti tra l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), ed il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi in materia di gestione:

- a) di opere e manufatti idraulici;
- b) di opere di navigazione interna;
- c) di unità del patrimonio immobiliare di competenza dei due soggetti sottoscrittori,

con riferimento all'ambito territoriale del comprensorio del Consorzio medesimo.

Articolo 3
Finalità della Convenzione

Le finalità previste dall'attuazione della presente Convenzione sono:

- coordinamento e raccordo delle specifiche attività d'istituto dei due soggetti sottoscrittori;
- avvalimento da parte di AIPo dell' ETV per la gestione di alcune opere e manufatti idraulici attinenti al reticolo di propria competenza e siti nel territorio comprensoriale dell'ETV o comunque in zone limitrofe e tecnicamente raggiungibili;
- avvalimento da parte di AIPo dell' ETV nella gestione di opere di navigazione interna, attribuita all'AIPo dalla Regione Lombardia con L.R. 30/2006;
- utilizzo di immobili di proprietà od assegnati a ciascuno dei due soggetti sottoscrittori, finalizzata ad una valorizzazione del patrimonio stesso e ad un godimento attuale dei beni in argomento per i propri fini istituzionali;
- sviluppo di iniziative legate alla progettazione, alla valorizzazione ed alla salvaguardia di opere idrauliche.

Articolo 4
Convenzioni, disciplinari e protocolli applicativi specifici

Relativamente alle singole attività specifiche verranno predisposte e sottoscritte convenzioni, disciplinari e o protocolli di dettaglio, nei quali saranno precisate le attività e gli obblighi a carico di ciascun sottoscrittore, nonché i relativi metodi di regolazione delle eventuali partite finanziarie.

Parte II (Clausole generali e finali)

Articolo 5
Durata ed applicazione

La presente convenzione ha validità di anni cinque a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, con possibilità di esplicito rinnovo, sino alla rinuncia della stessa da parte di una delle parti, con almeno dodici mesi di preavviso.

L'AIPo e l' ETV si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione in termini più brevi in caso di grave inadempimento dell'altra parte sottoscrittrice con particolare riferimento a mancata esecuzione di impegni o a ritardati pagamenti oltre i dodici mesi da quanto pattuito.

Articolo 6
Manleva

L'ETV esonera e tiene indenne l'AIPo da qualsiasi danno e responsabilità che a qualsiasi titolo possano derivare, nei confronti di terzi, dall'esercizio delle azioni di propria competenza nell'attuazione della presente convenzione o di quanto sottoscritto in applicazione dell'art. 4.

ALLEGATO A alla deliberazione n. 32 del 13.11.2008.

Articolo 7

Efficacia, registrazione, foro competente

Con la sottoscrizione della presente convenzione gli obblighi reciprocamente assunti diventano efficaci ed opponibili anche a terzi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto. La convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso e le relative eventuali spese saranno a carico del richiedente.

Il foro competente per ogni eventuale controversia è fissato in Parma.

Letto, confermato e sottoscritto

Parma, li

PER AIPO

PER IL CONSORZIO ETV

IL DIRETTORE TEMPORE
(Dott. Ing. Luigi Fortunato)

IL PRESIDENTE
(Rag. Alessandro Folli)